

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

(Articolo 3, comma 3, l.r. 8 maggio 2018, n. 8)

DELIBERAZIONE N. 02/2023**SEDUTA DEL 03/10/2023****“Indirizzi per l’individuazione di priorità e obiettivi strategici dell’Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, annualità 2024 e triennio 2024-2026”**

			Presenza
Renato Schifani	Presidente della Regione Siciliana	Presidente	A
Roberto Di Mauro	Assessore Regionale per l’energia e dei servizi di pubblica utilità	Componente	P
Elena Pagana	Assessore Regionale per il territorio e l’ambiente	Componente	P
Alessandro Aricò	Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità	Componente	P
Luca Sammartino	Assessore Regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea	Componente	A
Francesco Paolo Scarpinato	Assessore Regionale per i beni culturali e l’identità siciliana	Componente	A
Salvatore Cocina	Dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile	Componente	P

Presiede la seduta l’On. Assessore Regionale per l’energia e dei servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale dell’Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ing. Leonardo Santoro.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51

comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce *in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;*
- al comma 2 stabilisce che *"Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.";*
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- ai commi 5 e 6 stabilisce che la Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) (...) adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico *"a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci"*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n.4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il "il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 02 aprile 2019 che ha adottato il "Regolamento di funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui all'allegato 2 dell'Atto d'indirizzo approvato con delibera di G.R. n. 271 del 25 luglio 2018;

VISTO il D.P.Reg. n.6 del 4 gennaio 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 29/12/2021, all'Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'art. 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

VISTA la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, gli adempimenti in essa previsti per l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque;

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 07 del 22 dicembre 2021, con cui è stato adottato il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico della Sicilia e sono state contestualmente adottate, in attesa dell'approvazione del Piano con d.p.c.m., misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

VISTO il d.p.c.m. 1° dicembre 2022, recante “*Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Sicilia*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 10 febbraio 2023;

VISTA, ALTRESI', la Relazione Generale - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana, redatta nel 2004 ed allegata ai decreti presidenziali di approvazione dei Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 9/ADB del 06/05/2021 con il quale sono state approvate le "Modifiche alla relazione generale - Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana" - redatta nel 2004 e tabella elementi a rischio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2021;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo - COM (2019) 640 final;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), lo Strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU (NGEU), per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia e rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dall'ONU con l'Agenda 2030;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 21 del 18/01/2023, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2023 e il triennio 2023-2025”;

CONSIDERATO necessario individuare le priorità tecniche ed amministrative che devono orientare l'azione della Autorità di Bacino distrettuale nell'attuazione della governance per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 e che si inquadrano nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento assegnate al Ministero dell'Ambiente dal D.M. Ambiente 25 ottobre 2016;

CONSIDERATO altresì che sono state individuate le seguenti priorità:

- garantire una pianificazione ed una programmazione delle azioni e delle norme d'uso del territorio, omogenea nei territori afferenti al distretto idrografico della Sicilia e, al fine di garantire a ciascun cittadino una equa conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed una corretta utilizzazione delle acque (art. 65 d.lgs. 152/06), anche nel rispetto delle direttive impartite dalla comunità europea;
- promuovere la comunicazione e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nelle attività di programmazione e pianificazione, in linea con gli indirizzi europei e nazionali volti ad assicurare la più ampia partecipazione di tutti i portatori di interessi ai processi decisionali delle amministrazioni pubbliche nonché per aumentare la resilienza dei territori;
- assicurare il consolidamento delle sinergie tra le istituzioni di tutti i livelli con competenze sulla difesa del suolo e delle acque, soprattutto laddove monitoraggio, programmazione e realizzazione degli interventi coinvolgono più soggetti istituzionali;

CONSIDERATO altresì che nell'ambito delle priorità sopra indicate sono stati individuati gli obiettivi strategici annuali e pluriannuali, rappresentati nell'Allegato Atto d'indirizzo alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

VISTA la propria competenza ad individuare le priorità e gli obiettivi strategici ai sensi dell'art. 63 commi 5 e 6 del d.lgs. 152/2006;



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 02 DEL 2023

VISTA la Relazione Istruttoria, a firma del Segretario Generale dell'Autorità di bacino, trasmessa alla Conferenza Istituzionale Permanente con nota prot. 22792 del 26.09.2023, con la quale, si relaziona e propone all'approvazione il documento "Indirizzi per l'individuazione di priorità e obiettivi strategici dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, annualità 2024 e triennio 2024-2026";

VISTO il verbale della seduta del 03.10.2023 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Delibera.

ARTICOLO 1

(Individuazione delle priorità di azione dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia)

Le priorità tecniche e amministrative che devono orientare l'azione dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia nell'annualità 2024 e nel triennio 2024-2026 sono:

- a. Garantire una pianificazione e programmazione delle azioni e norme d'uso del territorio omogenea nei territori afferenti al Distretto idrografico, al fine di garantire a ciascun cittadino una equa conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed una corretta utilizzazione delle acque (art. 65 d.lgs. 152/06), anche nel rispetto delle direttive impartite dalla comunità europea;
- b. Promuovere la comunicazione e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nelle attività di programmazione e pianificazione in linea con gli indirizzi europei e nazionali volti ad assicurare la più ampia partecipazione di tutti i portatori di interessi ai processi decisionali delle amministrazioni pubbliche nonché per aumentare la resilienza dei territori;
- c. Assicurare il consolidamento delle sinergie tra le istituzioni di tutti i livelli con competenze sulla difesa del suolo e delle acque, soprattutto laddove monitoraggio, programmazione e realizzazione degli interventi coinvolgano più soggetti istituzionali

ARTICOLO 2

1. In linea con le priorità di cui all'articolo 1 sono individuati per l'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia gli obiettivi strategici descritti nell'Allegato Atto d'indirizzo alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 3

1. Il Segretario Generale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, programma le risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente deliberazione

ARTICOLO 4

2. L'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia provvede alla pubblicazione sulla G.U.R.S. e sul sito internet della Regione Siciliana della presente deliberazione in uno al documento approvato e a trasmetterla, per competenza, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SANTORO

L'ASSESSORE
f.to DI MAURO

ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO

ATTO DI INDIRIZZO

PRIORITÀ E OBIETTIVI STRATEGICI PLURIENNALI E ANNUALI DELLE AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

1. Premessa

Il presente Atto di indirizzo individua le priorità tecniche ed amministrative che orienteranno l'azione delle Autorità di Bacino distrettuali nell'attuazione della governance per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 e si inquadra nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento assegnate al Ministero dell'Ambiente dal DM Ambiente 25 ottobre 2016, tra cui ricade la formulazione di criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale sulla base dei quali devono essere approntati tutti gli atti di valenza generale delle Autorità di bacino.

Le priorità individuate nel presente documento costituiscono la declinazione del programma del Ministero in relazione alle aree di competenza delle Autorità di Bacino Distrettuali e sono definite in coerenza: con lo scenario normativo di riferimento (Direttiva 2000/60, Direttiva 2007/60, D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 49/10, L. 221/15), con i documenti di programmazione economico-finanziaria, con le azioni definite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dall'ONU con l'Agenda 2030.

Tali priorità guideranno l'intero processo di *governance delle risorse suolo/acque sistema ambientale/territoriale connesso* delle Autorità di Bacino, costituendo riferimento per la definizione della programmazione pluriennale e annuale delle Autorità. Inoltre, tali linee direttrici saranno tradotte dai Segretari Generali delle Autorità di Bacino Distrettuali negli obiettivi di programmazione economico-finanziaria e di performance, che saranno chiamati a conseguire attraverso l'impiego delle dotazioni finanziarie e delle risorse umane e strumentali attribuite.

La successiva attività di programmazione pluriennale e annuale, che vedrà la traduzione degli obiettivi specifici in obiettivi operativi, sarà coordinata direttamente dal MASE, attraverso il coinvolgimento delle proprie strutture ministeriali, che provvederanno, nel rispettivo ambito di competenza, a orientare le attività dell'Autorità di Bacino Distrettuali in funzione del conseguimento delle priorità tecniche ed amministrative definite nel presente atto.

2. Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

In relazione al Piano di Gestione Rischio Alluvioni - PGRA, D.Lgs. 152/06, Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/10, le Autorità di Bacino sviluppano, *al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni ambientali, culturali, economici e sociali*, le attività di aggiornamento relative alla "mappa di pericolosità e rischio", alla programmazione ed attuazione delle relative misure, a carattere strutturale e non strutturale, tra cui quelle che mirano contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e recupero dei corpi idrici, degli ecosistemi e della biodiversità (misure win-win/Piano di Gestione Acque), anche per consentire la progettazione e realizzazione di "interventi integrati" come previsti dalla legge n. 164/2014, per i quali può essere di supporto quanto definito nel Decreto Direttoriale 90/2022 "Modalità per il rimboschimento delle fasce ripariali" in attuazione dell'art.4, comma 4, del "Decreto Clima"), attivandosi altresì a rendere sempre più strutturata la corrispondenza tra Piani di Gestione Rischio Alluvioni e Piani di Assetto Idrogeologico – Alluvioni.

Inoltre, nell'ambito del PGRA, al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvione con *la tutela degli ecosistemi fluviali*, le Autorità di Bacino Distrettuali (Legge 221/2015), in concorso con gli altri Enti competenti, predispongono il *programma di gestione dei sedimenti* a livello di Bacino Idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione d'interventi, relativo all'assetto morfologico e alla stabilità dei versanti che interagiscono con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico nonché al ripascimento naturale degli arenili e aumento

della resilienza costiera. Tale programma dovrà integrarsi con la pianificazione sulla gestione della costa.

Infine, in linea con gli indirizzi europei e nazionali volti ad assicurare la più ampia partecipazione di tutti i portatori di interessi ai processi di gestione del rischio alluvionale, così come individuati nei PGRA, e per aumentare la diffusione dei dati conoscitivi acquisiti e di conseguenza la resilienza dei territori, le Autorità di Bacino Distrettuali promuovono la comunicazione e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nelle attività di programmazione e pianificazione svolte implementando i siti web istituzionali in modo da rendere facilmente ed immediatamente comprensibili al pubblico il livello di pericolosità e di rischio, i vincoli e le prescrizioni, nonché le misure strutturali e non strutturali previste dalla pianificazione di bacino per la mitigazione e gestione del rischio.

3. Piano di Gestione delle Acque

Le Autorità di Bacino proseguiranno le attività relative all'aggiornamento del Piano di Gestione Acque – PGA, tra le quali: *le caratteristiche del distretto con relativa classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, le pressioni e gli impatti delle attività umane sui corpi idrici superficiali e sotterranei, le aree protette, le reti di monitoraggio, gli obiettivi ambientali per tutti i corpi idrici, l'analisi economica, i programmi di misure* (compresi quelli più dettagliati per sotto bacino, settori o per problematiche specifiche, nonché le misure adottate per la partecipazione pubblica); tali attività di aggiornamento del piano dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali: *il raggiungimento del buono stato quali-quantitativo delle risorse idriche; l'assicurazione degli usi legittimi (potabile, irriguo, industriale); la tutela dell'ecosistema connesso, l'efficiamento e gestione della risorsa idrica, la definizione delle misure* (e relativi interventi strutturali e non strutturali).

Inoltre, è fondamentale assicurare, su tutto il territorio distrettuale, la completa attuazione delle previsioni di cui alle direttive distrettuali applicative ai decreti direttoriali D.D. 29/STA 2017 e DD 30/STA 2017, recanti, rispettivamente, le “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare sulle domande di derivazione idrica in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei” e “Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale”.

In stretta correlazione con tali attività sarà cura delle Autorità provvedere alla redazione del Bilancio idrologico-idrogeologico-idrico a scala Distrettuale, la valutazione del Deflusso Ecologico a livello Distrettuale, nonché tutte le azioni a questi connessi.

Tali attività costituiscono, altresì, azione di cui all'Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici, come di seguito riportato.

In relazione alle attività poste in essere negli anni precedenti, il Ministero e le Autorità di Distretto sono stati impegnati a rispondere ai rilievi posti dalla Commissione sui PGA approvati nei precedenti cicli di pianificazione che hanno portato all'apertura degli EU PILOT 7304/2015/ENVI, 9722/2020/ENVI e 9791/20/ENVI.

Il lavoro svolto e le risposte fornite alla Commissione hanno permesso di archiviare l'EU PILOT 7304/2015/ENVI, anche grazie alla predisposizione da parte del Ministero del Manuale Operativi e Metodologico per l'implementazione dell'Analisi Economica (DD 574/2018/STA), e ad assumere impegni sullo sviluppo ed attuazione dei piani che i Distretti devono tenere in considerazione. Nonostante gli sforzi significativi finora fatti, testimoniati dai contenuti degli Elaborati del PGA 2021, occorre tuttavia che gli impegni presi per la sua attuazione nel sessennio 2021-2027 trovino le condizioni necessarie per essere portati a termine entro l'ultima scadenza del 2027 al fine di evitare di incorrere in ulteriori rilievi da parte della Commissione Europea o di creare ostacoli all'utilizzo delle risorse finanziarie dei fondi europei di investimento.

Per l'attuazione di quanto sopra è necessario che i Distretti promuovano il confronto con i portatori di interesse, per trovare tutte le soluzioni condivise e partecipate alle questioni

ambientali note ed emergenti ancora irrisolte per consentire di traguardare al futuro 4° PGA in piena coerenza con la DQA e con particolare attenzione alle esigenze territoriali dei bacini particolarmente complessi.

4. Piano di Assetto Idrogeologico

In relazione al dettato normativo, per una organizzazione unitaria e sistemica a livello di Bacini e di Distretto per l'incolumità delle persone ed al fine della Difesa del Suolo, dei beni esposti le Autorità Distrettuali proseguiranno nell'aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico e all'elaborazione del progetto di PAI Distrettuale allineando la procedura di approvazione e successivo aggiornamento di quest'ultimo alle tempistiche previste per il PGRA.

Per l'omogeneizzazione di misure di salvaguardia, vincoli e prescrizioni di cui agli artt. 65, comma 3, lett. n e 67 comma 1 del D.Lgs. 152/06, contenuti nei Piani di Assetto Idrogeologico, si farà riferimento a quanto previsto dal DPCM 29/09/1998, aggiornato con le definizioni degli interventi edilizi modificate da norme successive.

Il Piano di Assetto Idrogeologico Distrettuale/Frane sarà redatto non solo in termini di mitigazione, ma anche di gestione del rischio attraverso le misure strutturali e non strutturali, anche al fine di uniformare i sistemi di pianificazione in atto, tra i quali quello relativo al PGRA.

Al riguardo sarà cura del MASE, d'intesa con le Autorità, declinare le linee d'indirizzo.

Il Ministero, con il supporto di ISPRA, proporrà l'istituzione di un tavolo tecnico con le Autorità per individuare una metodologia unica sul territorio nazionale per la quantificazione del danno potenziale, che le Autorità di bacino dovranno utilizzare, al fine di sviluppare metodi di valutazione globale del rischio, di gestione del rischio e di elaborazione di strategie per la riduzione del danno.

5. Piano di Gestione delle Coste

I litorali sabbiosi italiani negli ultimi 60 anni hanno subito importanti modifiche, in alcuni casi alquanto irreversibili nel breve e medio termine, che ne hanno indebolito fortemente la stabilità morfologica ed esposto a rischio i beni naturali e antropici presenti. A questa debolezza strutturale si devono sommare anche gli effetti dei cambiamenti climatici in corso, che generano l'innalzamento del livello del mare, mareggiate più intense e una drastica riduzione di apporto solido dei corsi d'acqua anche per la preoccupante diminuzione della piovosità. L'insieme di tali fenomeni sta rendendo la problematica delle coste italiane una emergenza nazionale. Occorre pertanto stabilire una strategia di azioni finalizzate a ridurre la vulnerabilità e l'esposizione dei territori costieri ai crescenti pericoli naturali a cui sono soggetti.

Di fronte a detti scenari di pericolosità non è pensabile intervenire strutturalmente in tempi brevi e a grande scala. Per rinforzare le debolezze del sistema sedimentario costiero generatesi dalla metà del secolo scorso occorreranno decenni, ma occorrerà parallelamente sviluppare anche piani per la gestione delle coste impostati sulla base di valutazioni effettuate a scala di unità fisiografica costiera e dei relativi bacini idrografici sottesi, in coerenza con i programmi di gestione dei sedimenti.

La pianificazione degli interventi di difesa delle coste, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è posta in capo alle Autorità di bacino distrettuali nell'ambito della pianificazione di bacino, mentre, per effetto del decentramento amministrativo, è prerogativa delle Regioni la "programmazione, pianificazione, e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri" (D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998). Tale quadro di gestione suggerisce che la tutela dei litorali si dovrà attuare mediante una politica di medio e lungo termine basata su una corretta pianificazione alla scala di bacino idrografico e unità fisiografica costiera, in accordo tra le Autorità distrettuali e le Regioni. Detto processo trova già una base di competenze sintetizzate nelle attività condotte dal MASE ed elaborate in una serie di documenti, tra cui il "Documento

preliminare per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per la difesa delle coste" (2006) e il documento "Variazione della linea di costa italiana dal 1960 al 2012" (2017). Nel 2018 sono state pubblicate le "Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici", frutto del lavoro del Tavolo Nazionale Erosione Costiera (TNEC), composto da MASE, ISPRA e Regioni rivierasche.

I risultati delle attività di pianificazione regionale finora attuate non hanno garantito la necessaria efficacia, prioritariamente per una scarsa visione integrata della gestione del fenomeno. Per tale motivo si rende necessario che le Autorità di Bacino provvedano ad elaborare i Piani per la difesa e gestione del sistema costiero e promuovano delle forme di coordinamento con le Regioni per definire un quadro/interventi strutturali e non strutturali di difesa e tutela delle coste. Questo anche nel rispetto del *Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere* (GIZC) nel Mediterraneo, preparato nell'ambito del Piano di azione del Mediterraneo (PAM) del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, le cui disposizioni, benché non sia stato ancora ratificato dall'Italia, secondo le regolamentazioni giuridiche dell'UE è obbligatorio seguire, in quanto parte dell'acquis UE. L'articolo 18 del Protocollo, in particolare, invita gli Stati a preparare strategie e piani costieri.

Un ruolo di coordinamento sarà a cura del MASE che, d'intesa con le Autorità di bacino distrettuali e Regioni rivierasche, definirà gli indirizzi generali e criteri per la difesa delle coste ai sensi dell'art. 88, c. 1, let aa), del D.Lvo 112/98, anche nel rispetto di quanto stabilito all'art. 58, comma 3 lettera e), del D.lvo 152/2006 (definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio).

6. Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici

L'art. 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con legge 13 giugno 2023, n. 68, recante: «*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*» ha previsto l'aggiunta al d.lgs. n. 152/2006 del nuovo art. 63-*bis* rubricato *Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica*.

Con tale previsione, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (nel seguito anche "Osservatorio permanente"), che opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 5.

L'innovazione normativa consente di rafforzare in modo sostanziale la capacità di supporto per il governo integrato delle risorse idriche. Ciò perché gli Osservatori permanenti, da misura dei Piani di gestione acque, configurati come struttura collegiale di tipo volontario operante presso i distretti ma non codificata in alcun modo a livello legislativo, divengono organi delle Autorità di bacino distrettuali, composti dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduti dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, ed eventualmente integrati per le attività istruttorie da esperti.

All'Osservatorio permanente vengono assegnate molteplici funzioni: supporto al governo integrato delle risorse idriche e cura della raccolta, dell'aggiornamento e diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

Al fine di consentire agli Osservatori permanenti di svolgere fattivamente dette funzioni, viene previsto che le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

Gli Osservatori permanenti svolgono anche una funzione di raccordo nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. A tal fine elaborano scenari previsionali e formulano proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni.

Al Segretario generale dell'Autorità di bacino, sulla base dei citati scenari e proposte, viene inoltre riconosciuta la possibilità di adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio saranno disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente.

A quanto riportato, va aggiunto che, al fine di coordinare l'azione tecnica degli Osservatori permanenti e di potenziarne ulteriormente l'azione, il MASE ha costituito un Comitato tecnico di coordinamento, che si avvarrà del supporto di ISPRA.

Nel contesto sopra delineato, le Autorità di bacino distrettuali provvederanno al potenziamento dell'azione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici, assicurando la definizione del bilancio idrico di distretto e di bacino idrografico, secondo quanto previsto dal DM 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e la realizzazione del progetto "Bilancio Idrologico nazionale"*, coordinato da ISPRA, di cui alla Linea di Azione 2.3.1 "*Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*", del citato Piano Operativo Ambiente.

Assicureranno inoltre il coordinamento a livello distrettuale delle azioni finanziate alla Linea di Azione 2.3.1 "*Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici*" del Piano Operativo Ambiente relative alla realizzazione e popolamento dei catasti regionali contenenti tutte le informazioni relative alle derivazioni (per gli usi potabile, agricolo, industriale e domestico). Tali catasti dovranno contenere non solo i dati quantitativi di prelievo e restituzione previsti dalle concessioni, ma anche i dati quantitativi relativi alle risorse idriche effettivamente captate e restituite, con un grado di dettaglio almeno equivalente a quello previsto all'Allegato 2 del DM 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino*", comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. I catasti dovranno essere realizzati in modo tale da assicurare omogeneità e interoperabilità infradistrettuale e interdistrettuale, in misura tale da permettere la costruzione e l'esercizio in continuo di un catasto nazionale dei prelievi.

Inoltre, le Autorità di bacino promuoveranno l'utilizzo, in seno agli Osservatori permanenti di indicatori quantitativi, omogenei a livello nazionale, per la definizione dei livelli di severità idrica e per l'applicazione di eventuali deroghe ambientali in condizioni di severità almeno media.

Infine, le Autorità di bacino faranno sì che gli Osservatori permanenti si pongano quali strumenti unici distrettuali per la comunicazione delle condizioni ambientali relative al bilancio idrico e allo stato dell'economia idrica, attraverso lo sviluppo e messa a sistema di opportuni

“*Bollettini degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici*”, disponibili su pagine dedicate delle Autorità di bacino e contenenti una sintesi non tecnica per la divulgazione delle informazioni ai cittadini e agli utenti non specializzati.

7. Contratti di fiume

I Contratti di Fiume, definiti nell'ordinamento giuridico nazionale dall'art. 68 bis del Decreto Legislativo n.152/2006, possono contribuire attivamente a favorire un nuovo approccio nella gestione dei corpi idrici, territorializzando le politiche pubbliche e rendendo i processi decisionali più inclusivi, trasparenti e condivisi nonché favorendo la cooperazione tra pubblico e privato.

I CdF sono stati oggetto di studio delle Officine Partenariali Sperimentali (progetto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che supporta le Amministrazioni titolari dei Programmi comunitari nella piena attuazione delle pratiche partenariali).

L'Accordo di Partenariato 2021-2027 dell'Italia, del 15 luglio 2022, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787, menziona espressamente i Contratti di Fiume tra le forme di *governance* partecipata: «(...) Saranno valorizzate, inoltre, le iniziative progettuali di tutela ambientale fondate su strumenti partecipativi (ad es. i Contratti di Fiume o altri strumenti volontari) in quanto in grado di responsabilizzare operatori e comunità locali nella corretta gestione delle risorse naturali».

Tale specificazione consente di favorire la sinergia e complementarietà con gli interventi attuati dal Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), allineando nella programmazione della politica di coesione, quanto già di recente previsto per i Contratti di Fiume con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, che all'art. 36 *ter*, comma 9, “Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico”, prevede espressamente: «*Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici (...)*».

Al fine di mantenere una corretta e sinergica azione tra i Programmi di Azione dei Contratti di Fiume (scala di sottobacino) e le misure di pianificazione dei Piani Distrettuali (scala di bacino), è opportuno che si facilitino i processi di sinergia e legame con le pianificazioni di gestione distrettuali. A tal proposito sarà necessario:

1. valorizzare il coinvolgimento e la partecipazione degli attori nei territori che aderiscono ad un Contratto di Fiume per rafforzare (e quindi rendere più efficace) la consultazione già prevista dai Piani di gestione *ex art.* 14 della DQA, migliorando la qualità decisionale e riducendo nel tempo le eventuali conflittualità;
2. capitalizzare i vantaggi della pianificazione integrata e sinergica, considerato che i Contratti di Fiume possono fornire contributi finalizzati ad una maggior coerenza delle previsioni pianificatorie, contestualizzandole rispetto ai contesti socio-economici interessati, interagendo con le specifiche realtà previsionali e programmatiche;
3. facilitare le modalità attuative di un Piano attraverso l'azione sinergica tra Programmi di Azione dei Contratti di Fiume e le misure di pianificazione dei Piani di distretto;
4. incrementare le risorse umane e finanziarie per la realizzazione di attività ed interventi in coerenza con la pianificazione di bacino;
5. dare valore agli investimenti pubblici attraverso l'azione integrata e l'effetto moltiplicatorio dei partenariati pubblico privato (PPP);
6. avvalersi, ai fini della divulgazione delle strategie di bacino distrettuale, delle potenzialità della Piattaforma Nazionale dei Contratti di Fiume gestita dall'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume in collaborazione con Autorità di Bacino Distrettuali e le Regioni;

7. dare attuazione al *Commitment* da titolo “*Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nella gestione integrata delle risorse idriche, la difesa dai rischi e lo sviluppo sostenibile attraverso i Contratti di Fiume*” presentato dall’Italia attraverso il MASE alla Water Conference 2023 di marzo 2023.

Considerato che i Contratti di Fiume costituiscono strumenti di attuazione dei Piani di Gestione Acque e Alluvioni ed in generale degli strumenti di pianificazione e programmazione delle Autorità, le medesime Autorità assicureranno il coordinamento a livello Distrettuale d’intesa con l’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume.

8. Uso sostenibile del suolo

Ambiente, acqua, suolo, fiumi, territorio sono realtà molto complesse. Attualmente una sfida importante è quella di proporre la realizzazione di una gestione sostenibile e più razionale delle risorse naturali, attraverso lo sviluppo di interventi capaci di coniugare la valorizzazione degli ecosistemi naturali, la prevenzione dall’inquinamento e lo sviluppo territoriale.

È fondamentale perseguire pertanto un approccio integrato, con un taglio fortemente interdisciplinare, che metta in evidenza la necessità di avere, nei processi di pianificazione del territorio, uno stretto legame tra la gestione sostenibile del suolo e delle risorse idriche e delle altre risorse naturali. Ancora oggi le tematiche ambientali come acqua e suolo non sempre sono sviluppate in modo integrato.

Per la tematica suolo è aumentata la consapevolezza della sua importanza, in quanto risorsa non rinnovabile con rilevanti funzioni, con una immensa ricchezza di diversità biologica e variabilità genetica, con una capacità di immagazzinare, trattenere e filtrare l’acqua ed altre sostanze nonché con un ruolo chiave per quanto riguarda la produzione di biomassa, alimenti e materie prime. La buona salute del suolo è fondamentale per combattere i cambiamenti climatici, proteggere la salute umana, salvaguardare la biodiversità e gli ecosistemi e garantire la sicurezza alimentare.

Per tutelare la risorsa suolo, problematica che riguarda tutto il territorio europeo, è stata adottata la *Strategia dell’Unione Europea per il suolo per il 2030*, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021.

Il 5 luglio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato il testo della proposta di direttiva per il monitoraggio e la resilienza del suolo (*Soil Monitoring Law*) con l’intento di costruire un sistema solido e omogeneo di monitoraggio dei suoli nel territorio dell’UE necessario per il raggiungimento dell’obiettivo della salute del suolo al 2050 e per rispettare gli impegni internazionali collegati alla neutralità del degrado del suolo e del territorio.

Medesimi obiettivi sono riportati nel nuovo Quadro Strategico 2018–2030 del UNCCD (Convenzione internazionale sulla desertificazione) che ha il proprio focus sul concetto di *Land Degradation Neutrality*, in linea con il target 15.3 dell’Agenda 2030.

La proposta di direttiva mira a sostenere azioni volte a migliorare e mantenere i suoli in condizioni di salute, indispensabili affinché possano fornire i servizi ecosistemici su una scala essenziale alle necessità ambientali, sociali ed economiche. Gli obiettivi principali della proposta di direttiva europea, in particolare, riguardano quelli di fermare ed invertire i processi di degrado del suolo, di prevenire e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e di perdita di biodiversità, di aumentare la resilienza rispetto ai disastri naturali, di garantire la sicurezza alimentare e di ridurre le contaminazioni del suolo a livelli non più considerati dannosi per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto al consumo del suolo, teso a finanziare interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano tesi a contrastare il consumo del suolo con la

finalità di avviare azioni di “ripristino” delle superfici di suolo “consumato” in tali ambiti e per ottenere benefici connessi alla capacità di infiltrazione delle acque superficiali e riduzione dei deflussi, al miglioramento della qualità ambientale e dell’aria, al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici, al miglioramento della qualità della vita in generale. Per detto fondo è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono definiti i criteri per il riparto del fondo per il contrasto del consumo di suolo a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

Oltre ai criteri di riparto delle risorse economiche, il DM definisce anche le procedure per ottenere la massima efficacia tra gli interventi proposti.

Detta iniziativa è coerente con quanto sarà ampiamente sviluppato nell’ambito della Politica di coesione 2021-2027 che prevede obiettivi per una Europa più verde volta a promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi e a rafforzare le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano.

Le Autorità di bacino Distrettuali contribuiranno alla selezione delle aree urbane e periurbane ove è possibile l’espansione o l’infiltrazione dei deflussi meteorici urbani attraverso la rinaturalizzazione dei suoli degradati o impermeabilizzati e il ripristino delle relative funzionalità.

9. Programmi triennali di intervento

L’art. 69 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i piani di bacino siano attuati attraverso programmi triennali di intervento che “sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria”.

Secondo il dettame normativo, i programmi di intervento devono essere adottati da ciascuna Conferenza istituzionale permanente delle Autorità distrettuali entro il 31 dicembre e trasmessi al Ministro dell’Ambiente affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell’economia e delle finanze l’indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

Le Autorità di bacino dovranno individuare un programma di misure da cui dovrà scaturire un programma di interventi per l’attuazione della pianificazione di bacino, indicando le priorità ed il costo presunto di ciascuna misura.

I programmi triennali, anche in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, conterranno interventi che dovranno essere sviluppati per almeno un 50% sulla base di misure win-win e misure non strutturali.

Per garantire l’attuazione degli interventi in modo efficace e con tempistiche contenute, le Autorità di bacino dovranno, inoltre, promuovere il consolidamento delle sinergie tra le istituzioni di tutti i livelli con competenze sulla difesa del suolo e delle acque, soprattutto laddove monitoraggio, programmazione e realizzazione degli interventi coinvolgono più soggetti istituzionali.

L’articolo 69 del d.lgs. 152/2006 prevede, altresì, che i programmi triennali d’intervento debbano destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici.

Con D.M. n. 332 del 27 novembre 2018 e D.M. n. 347 del 3 dicembre 2019 sono stati approvati rispettivamente i Programmi manutenzioni per le annualità 2018 e 2019, adottati con le deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti (CIP), relativi al territorio dei distretti idrografici delle Alpi Orientali, del Fiume Po, dell’Appennino Settentrionale,



REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 02 DEL 2023

dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, per i quali, nel corso del 2023, si provvederà a verificarne lo stato di attuazione.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, i distretti dovranno dotarsi di strumenti conoscitivi relativamente alle azioni di manutenzione presenti sul territorio e al loro stato di efficienza, in base ai quali saranno redatti i Programmi Stralcio Interventi di Manutenzione Idraulica 2025-26, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 279/2000.

Infine, le Autorità di bacino assicureranno la realizzazione, secondo le scadenze programmate, degli adempimenti per l'attuazione degli interventi di competenza previsti nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle Acque", approvato con Delibera CIPE n.55/2016 e di quelli inseriti nel PNRR.
